



*Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 25, comma 5;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173;

VISTO l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell'efficacia temporale dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorità competente;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 40/06 del 16 novembre 2010 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione del progetto "Ampliamento Molo Direzione Marina e ristrutturazione imboccatura del Porto turistico di Porto Rotondo" in località Porto Rotondo nel Comune di Olbia;

CONSIDERATO che la validità del provvedimento di VIA è stata estesa con deliberazione di Giunta n. 7/9 della Regione Autonoma della Sardegna del 9 febbraio 2016 fino al 15 novembre 2020 e che tale termine, per effetto dello stato di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19, è da ritenersi prorogato fino al 29 giugno 2022 (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021), ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (come modificato ed integrato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159);

VISTA l'istanza presentata dalla Marina di Portorotondo S.r.l. ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in data 14 giugno 2022 e acquisita in data 15 giugno 2022 con prot. 75003/MiTE, da ultimo perfezionata con nota acquisita con prot. 104379/MiTE del 30 agosto 2022, di proroga fino al 30 aprile 2023 della validità del Parere di Compatibilità Ambientale e Valutazione di Incidenza di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 40/06 del 16 novembre 2010, così come prorogata con deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 7/9 del 9 febbraio 2016;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza del 14 giugno 2022 sopra citata;

VISTA la nota prot. 105883/MiTE del 2 settembre 2022, con la quale è stata avviata l'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ed è stato chiesto al Ministero della cultura il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 363 del 25 novembre 2022, con cui sono state ritenute congrue le motivazioni addotte dal proponente a giustificazione del ritardo determinatosi nella conclusione dei lavori previsti e valutato positivamente il riconoscimento della proroga "almeno fino al 30 aprile 2023";

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, espresso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 39612-P del 4 novembre 2022, acquisito con prot. 137986/MiTE del 7 novembre 2022, recante il nulla osta alla concessione della proroga del termine entro cui realizzare l'opera, con il limite di seguito indicato;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura nel sopracitato parere ha affermato che "considerato che la Marina di Portorotondo S.r.l, nell'istanza del 14/06/2022, ha indicato il termine del 30 aprile 2023 per la conclusione dei lavori (sospesi il 27/05/2022), qualora gli stessi potessero riavviarsi entro il mese di ottobre 2022, fatto non possibile in pendenza della conclusione del presente procedimento [...], di conseguenza si ritiene congrua la concessione di un nuovo termine di efficacia dell'originario provvedimento di compatibilità ambientale di competenza regionale pari a due anni (a decorrere dal 29/06/2022), al fine di terminare i lavori previsti, anche nell'eventualità che gli stessi debbano essere nuovamente sospesi in concomitanza della stagione estiva dell'anno 2023";

CONSIDERATO che il Ministero della cultura nel medesimo sopracitato parere ha affermato che lo stesso "...non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-quinquies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche in considerazione del fatto che il Proponente non ha consegnato la Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, per la qual cosa la Marina di Portorotondo S.r.l. deve provvedere, prima del riavvio dei lavori sospesi il 27/05/2022, alla verifica presso l'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico gravante nelle aree d'intervento della eventuale necessità di un rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica" di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non potendosi di conseguenza provvedere con il presente concerto del competente Direttore Generale del Ministero della cultura;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

1. parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 363 del 25 novembre 2022, costituito da n. 8 pagine,
2. parere del Ministero della cultura espresso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con prot. n. 39612 del 4 novembre 2022, costituito da n. 5 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e per le motivazioni contenute nei pareri sopracitati, che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza avanzata dalla Marina di Portorotondo S.r.l. e concedere la proroga del termine di validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto "Ampliamento Molo Direzione Marina e ristrutturazione imboccatura del Porto turistico di Porto Rotondo" di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 40/06 del 16 novembre 2010, così come prorogato con deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 7/9 del 9 febbraio 2016, per ulteriori due anni a decorrere dal 29 giugno 2022, ossia fino al 29 giugno 2024.

DECRETA

Art. 1

(Proroga dei termini)

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il termine di validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto "Ampliamento Molo Direzione Marina e ristrutturazione imboccatura del Porto turistico di Porto Rotondo" di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 40/06 del 16 novembre 2010, così come prorogato con deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 7/9 del 9 febbraio 2016, sono prorogati per ulteriori due anni a decorrere dal 29 giugno 2022, ossia fino al 29 giugno 2024, fatte salve le condizioni ambientali (già "prescrizioni") previste nelle medesime deliberazioni della Giunta regionale.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nelle predette deliberazioni della Giunta regionale.
3. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Art. 2

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Marina di Portorotondo S.r.l., al Ministero della cultura, al Comune di Olbia e alla Regione Autonoma della Sardegna che ne cura la trasmissione alle altre amministrazioni e organismi eventualmente interessati.
2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data

di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 2, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
04.01.2023 09:34:14
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

LUIGI LA ROCCA

CN = LA ROCCA LUIGI
O = MIBACT
C = IT